

N. 680/2009 Sent.
Nr. 609/2008 R.G. Trib.
N. 4528 Cou.




Tribunale di Caltanissetta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice

all'esito della camera di consiglio dell'udienza dell'8 ottobre 2009 ha pronunciato la seguente

Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa in epigrafe indicata, promossa da:



- ricorrente-

contro

Ministero della Giustizia

- resistente-

Osserva

Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione, posto che la domanda ha ad oggetto la restituzione di quanto indebitamente percepito, che sono soggette alla prescrizione ordinaria di 10 anni ai sensi dell'art. 2946 c.c.

Nel merito, la questione è stata già sottoposta al Consiglio di Stato e verte sulla spettanza o meno della «indennità di amministrazione», di cui all'art. 34 del C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai «Ministeri» sottoscritto il giorno 16 maggio 1995, in favore del personale UNEP dipendente dal Ministero medesimo.

L'art. 34, secondo comma, del C.C.N.L. citato, del comparto del personale dipendente dai Ministeri per il periodo 1994/97 disciplina la c.d. indennità di amministrazione nel modo seguente: «2. Nell'allegato B le parti definiscono le voci e le quote di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti contrattuali, ed inoltre, per le singole, distinte Amministrazioni:

a) tabelle di retribuzione accessoria mensile distinte per livello, comprendenti le quote di retribuzione accessoria aventi carattere di generalità e continuità in base alla specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore... ».

Questa indennità, pertanto, varia da Amministrazione ad Amministrazione e, in ragione del livello dei dipendenti, nell'ambito della stessa Amministrazione.

Nella tabella II dell'allegato "B" al citato C.C.N.L., sono riportati gli importi dell'indennità mensile da corrispondere a tutti gli appartenenti all'amministrazione giudiziaria, individuati con le qualifiche dalla seconda alla nona.

Ora, tale disposizione deve ritenersi applicabile, nei limiti, alle condizioni e con le decorrenze previste dal C.C.N.L. stesso, anche al personale UNEP sulla base delle considerazioni espresse con grande chiarezza dalla Corte d'Appello di Firenze n. 270/2007 (precedente allegato dalla ricorrente).

Gli ufficiali giudiziari, *ab origine* appartenenti ad una carriera c.d. a statuto speciale, sono stati considerati dipendenti di un'Amministrazione dello Stato sottoposti alla disciplina